



CITTA' DI RENDE

87036 PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SPECIALISTICA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI A VALERE SUI FONDI DELLA DGR n. 638 del 14.12.2018.

L'Ambito Territoriale Sociale di Rende informa che è indetta, in coerenza ed attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 14/12/2018, avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida Fondo per la Non Autosufficienza – annualità 2015" la procedura finalizzata alla realizzazione degli interventi di assistenza domiciliare a favore di persone con disabilità grave.

Art. 1 Durata del Servizio

Il Programma ha la durata mesi 12 di servizio.

Art. 2 Finalità

Il Programma è finalizzato ad assicurare alle persone non autosufficienti, un sistema assistenziale domiciliare attraverso azioni di supporto alla persona ed alla famiglia, consistente in:

- **Prestazioni di aiuto domestico:** Aiuto per il governo della casa. Assistenza per la pulizia e l'igiene personale e dell'ambiente domestico. Consegna, aiuto nella preparazione ed assistenza nell'assunzione dei pasti. Servizio di lavanderia e stireria.
- **Prestazioni per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:** Servizi di accompagnamento, anche motorizzato, verso luoghi di diagnosi e cura o per commissioni varie, per raggiungere luoghi di socializzazione e per favorire la partecipazione del disabile alla vita sociale e di relazione nel proprio contesto sociale. Segretariato.
- **Assistenza di base di primo livello e prestazioni para infermieristiche:** Aiuto nell'alzata e messa a letto, mobilizzazione, predisposizione e posizionamento di cuscini e altri accessori antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo rigurgiti e del rispetto delle norme igieniche elementari. Corretta assunzione e uso dei farmaci. L'assistenza di che trattasi sarà garantita, sulla base del piano personalizzato, dal soggetto fornitore del servizio di cura ed assistenza domiciliare.

Art. 3 Destinatari e requisiti di ammissione

1. Sono destinatari del presente avviso le persone non autosufficienti:

- residenti in uno dei comuni appartenenti all'Ambito n.2 di Rende (i cittadini stranieri dovranno essere in possesso della Carta di Soggiorno alla data di presentazione della domanda);
- non inseriti in maniera continuativa in una struttura residenziale;

2. I richiedenti dovranno possedere, inoltre, almeno una delle seguenti certificazioni:

- certificazione attestante la condizione di **disabilità grave** documentata con Verbale di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n.104;
- certificazione attestante la condizione di **non autosufficienza** con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88);

Art. 4 Ammissibilità della domanda e accesso al sostegno

1. Non saranno ammesse le domande in cui la procedura di certificazione di “disabilità grave” e di “non autosufficienza” non sia conclusa alla data di chiusura del bando.

Sarà cura del Comune di residenza effettuare i controlli e, nel caso accertasse la falsità nelle dichiarazioni, procedere all'esclusione della domanda.

2. Destinatari, in via prioritaria, sono le persone con disabilità grave. Successivamente, verranno ammessi gli istanti i quali siano titolari dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88);

3. Non potranno usufruire dei servizi di cui al presente Avviso gli utenti già percettori del contributo erogato dall'ASP attraverso il fondo assegnato con la medesima DGR 638 del 2018 (disabilità gravissime).

4. Non potranno usufruire dei servizi di cui al presente Avviso anche gli utenti già percettori dei servizi inerenti i Fondi per la non Autosufficienza (FNA). In tal senso è ammessa la rinuncia al/ai benefico/i sopra elencati, se ritenuto opportuno dall'istante.

Art. 5 Modalità di accesso

1. L'ISTANZA DI AMMISSIONE, COMPLETA DEGLI ALLEGATI, DOVRÀ ESSERE INOLTRATA TRAMITE IL FORM RESO DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI RENDE AL SEGUENTE LINK:
<http://servizisociali.comune.rende.cs.it/fna>;

Il format è strutturato con campi obbligatori e facoltativi. Quelli obbligatori, se non compilati correttamente, non permetteranno l'invio della domanda.

Successivamente al corretto invio della domanda, l'utente riceverà copia dell'istanza sull'indirizzo email indicato in fase di compilazione. La procedura funziona sia da pc che da cellulare.

L'istanza dovrà essere inoltrata dalle ore 9:00 del 13/07/2023 fino alle ore 12:00 del 30/07/2023 2023.

2. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- b) Attestazione ISEE in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica da perfezionarsi entro 10 gg dalla scadenza del Bando;
- c) Copia permesso di soggiorno solo per i cittadini extracomunitari;
- d) Copia verbale invalidità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3;
- e) Copia del verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- f) Eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

3. Gli utenti che lo desiderassero potranno avvalersi della compilazione assistita, con il supporto di personale qualificato opportunamente formato, presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, previo appuntamento. In ogni caso la responsabilità di quanto dichiarato e documentato ricade sul richiedente il beneficio.

4. Le istanze che hanno vizi formali, ad eccezione di quelle che presentano carenze di carattere sanitario (certificazioni mediche) sono trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio;

5. In caso di persona maggiorenne priva della capacità di esprimere la propria volontà, la domanda dovrà essere presentata dal Tutore o Amministratore di Sostegno.

6. In caso di minore la domanda dovrà essere presentata dal genitore o tutore.

Art. 6 Procedura di ammissione al servizio

Ai fini dell'ammissione al servizio, il Comune di Rende, in qualità di Ente Capofila, adotterà la seguente procedura:

1. Le istanze di partecipazione al servizio di assistenza domiciliare, presentate telematicamente, saranno successivamente inviate al proprio Comune di appartenenza, il quale verificherà in via preliminare la regolarità della domanda e le condizioni di ammissibilità.

Sarà cura del Servizio Sociale del Comune di residenza provvedere alla valutazione socio-ambientale e familiare del richiedente, ai fini dell'attribuzione del punteggio come indicato all'art.7, e alla redazione del PAI avvalendosi della collaborazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) in attività presso l'ASP, il quale accerterà la condizione del bisogno della persona con disabilità.

Ad ogni beneficiario sarà attribuito un numero di ore congrue al bisogno di cura rilevato e verrà individuata la tipologia di prestazione necessaria, tra la figura dell'Operatore Socio Sanitario e dell'assistente familiare.

Saranno considerate irricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da quelle indicate all'art.5 (es. consegna a mano al protocollo).

Successivamente, ogni Comune, terminata la fase istruttoria, invierà all'Ente capofila la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria redatta alla luce dei criteri indicati ai punti 4 e 7;

2. L'Ente Capofila con atto amministrativo approverà la propria graduatoria e, prendendo atto delle singole graduatorie di ciascun comune dell'Ambito, redigerà la graduatoria finale tenendo conto delle priorità stabilite e dei punteggi rilevati.

3. A seguito dell'approvazione della graduatoria finale pubblicata sui siti istituzionali dei comuni dell'ambito, il beneficiario o suo familiare, coadiuvato dall'assistente sociale, proseguirà alla scelta dell'operatore economico (tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori economici, che dovrà erogare la prestazione prevista) se è stata individuata la presenza di un OSS nel PAI, e alla sottoscrizione del Buono servizio.

Nel caso specifico in cui la figura individuata per l'erogazione del servizio di che trattasi, sia un assistente familiare, questi verrà selezionato tra gli iscritti nell'Elenco distrettuale, istituito e gestito dall'Ente Capofila, e sarà retribuito tramite l'utilizzo del "Libretto di famiglia".

Il Comune di Rende si avvarrà di un intermediario per l'utilizzo dei "libretti di famiglia", nella fattispecie autorizzando i beneficiari ad effettuare il pagamento della prestazione resa dagli assistenti familiari.

Art. 7. Procedura di assegnazione - Indicatori

Le domande valutate ammissibili vengono inserite nella graduatoria realizzata sulla somma dei seguenti punteggi, il servizio sarà erogato sulla base dei criteri di seguito indicati:

Il punteggio relativo al valore ISEE viene così determinato:					
- reddito	da	€ 0,00	fino a	€ 9.000,00	punti 15
- reddito	da	€ 9.001,00	fino a	€ 15.000,00	punti 9
- reddito	da	€ 15.001,00	fino a	€ 20.000,00	punti 6
- reddito	da	€ 20.001,00	fino a	€ 25.000,00	punti 3
- reddito	oltre	€ 25.001,00			punti 0

Il punteggio relativo alla <u>composizione del nucleo familiare</u> sarà così determinato	
Unico componente, senza rete familiare.	punti 10
Persona i cui conviventi o altri familiari siano impossibilitati a prestare continua assistenza; Minore con disabilità.	punti 5
Persona i cui conviventi/rete familiare prestano servizi di cura e assistenza continua	punti 0

Il punteggio relativo alla <u>condizione di disabilità</u> sarà così determinato	
Disabilità grave (art.3 comma 3 Legge 104/1992)	punti 35
Non autosufficienza con indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88)	punti 5

Il punteggio relativo alla valutazione del Servizio Sociale professionale del Comune di residenza viene così determinato	
--	--

Le istanze verranno valutate secondo le priorità indicate all'art. 4, punto 2.

In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria la domanda con:

1. Il beneficiario dal valore ISEE inferiore;
2. In caso di parità del punto 1. farà fede la data di presentazione della domanda.

Art. 8 Modalità di assegnazione del beneficio

In subordine alla verifica di cui all'art. 3 del presente Avviso, il Comune capofila procede all'assegnazione del servizio assistenziale secondo le priorità stabilite e i punteggi individuati, così come concordato in sede di Conferenza dei Sindaci.

Al termine dell'istruttoria, nei limiti dei posti che si rendono liberi per rinunce e/o decessi, saranno ammesse le segnalazioni dei casi presi in carico dai Servizi sociali professionali di ambito, in ordine di arrivo, trasmesse mezzo Pec a questo Ente, e accertato dagli stessi il possesso dei requisiti;

Art.9 Durata dell'erogazione del servizio

Salvo decadenza del diritto, la durata del servizio è annuale.

La soglia di ore garantite per i servizi di cura e assistenza domiciliare è variabile da un minimo di n. 8 ore ad un massimo di 12 ore settimanali, per n. 52 settimane, sulla base del Piano di assistenza individualizzato.

Art. 10 Decadenza e/o sospensione

Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:

- trasferimento della residenza in altro Ambito territoriale;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati;
- ingresso in strutture residenziali;
- modifica o perdita dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.

In caso di decadenza del diritto di assegnazione del servizio, per decesso o per trasferimento di residenza in altro Comune o per altra fattispecie, esso verrà assegnato ad un altro soggetto che segue in graduatoria per la quota di servizio residuante. Nel caso di ricovero ospedaliero, e limitatamente a tale periodo, l'espletamento del servizio verrà sospeso temporaneamente, per un massimo di n. 1 mese, decorso il quale il servizio decadrà. Eventuali rinunce e/o sospensioni devono essere trasmesse al Comune di residenza in forma scritta dall'utente ovvero dal familiare di riferimento (o tutore-amministratore di sostegno).

Art. 11 Controllo

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio saranno effettuati controlli e qualora dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, l'Ufficio di Piano adotta ogni misura utile a sospendere, revocare ed eventualmente procedere al recupero del beneficio concesso.

Spetta al Servizio Sociale Professionale del Comune di Rende il controllo sulle prestazioni erogate.

Art. 12 Trattamento Dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento, sarà effettuato dal Comune di Rende nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità ovvero utilizzati unicamente per la formazione della graduatoria e per l'erogazione del servizio, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003 per come modificato e integrato dal D.Lgs n. 101/18 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Art. 13 Responsabile Del Procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la titolare di P.O. del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Annalisa Frangella.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza.

Rende, 12/07/2023



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Roberta Vercillo